# Gazzetta Ufficiale

## DEL REGNO D'ITALIA

**Anno 1920** **Roma - Martedì, 13 aprile** **Numero 87**

## SOMMARIO



# PARTE UFFICIALE

## SENATO DEL REGNO

### AVVISO DI CONCORSO.

È aperto un concorso per titoli (ed eventualmente, in parte, per esame) a due posti di ufficiale di concetto di 3ª classe, l'uno nell'ufficio di segreteria e l'altro nell'ufficio di questura del Senato del Regno, con lo stipendio annuo di lire 6000 minimo, e di lire 9000 massimo, da raggiungersi, quest'ultimo, mediante cinque aumenti triennali di L. 600 ciascuno, computabili anche sui servizi precedentemente resi allo Stato: ciò oltre all'indennità di residenza ed alla indennità straordinaria di cui al decreto Luogotenenziale 19 settembre 1918, n. 1314.

Il concorso è limitato ai giovani provvisti di laurea in giurisprudenza, o di diploma di dottore in scienze sociali dell'Istituto « Cesare Alfieri » di Firenze, e che non abbiano compiuto il 32° anno di età al 30 aprile 1920.

I concorrenti dovranno presentare all'ufficio di segreteria del Senato, non più tardi delle ore 18 del 30 aprile 1920, domanda in carta da bollo da L. 2, diretta alla presidenza del Senato e corredata dai documenti seguenti:

1° fede di nascita legalizzata dal presidente di tribunale, ove non trattisi del comune di Roma;

2° certificato generale, rilasciato dall'Ufficio del casellario giudiziale;

3° certificato medico di sana e robusta costituzione fisica, legalizzato dal sindaco;

4° diploma originale di laurea in giurisprudenza o in scienze sociali;

5° certificato comprovante i voti riportati nelle singole prove degli esami universitari;

6° documenti comprovanti la perfetta conoscenza della lingua francese;

7° estratto dal foglio matricolare o, quanto meno, una dichiarazione che consenta l'accertamento d'ufficio del servizio militare prestato.

I documenti di cui ai numeri 2 e 3 dovranno essere di data posteriore a quella del presente avviso.

Per l'accertamento delle condizioni fisiche i concorrenti potranno essere assoggettati anche a visita del medico di questa Amministrazione.

Saranno titoli speciali le pubblicazioni giuridiche, i pubblici uffici esercitati, le benemerenze di guerra, la conoscenza di più lingue estere e quanto altro sia pertinente alla cultura generale o speciale del candidato.

La conoscenza delle lingue potrà accertarsi mediante esami ai quali saranno sottoposti i soli concorrenti prescelti dalla Commissione aggiudicatrice del concorso.

I concorrenti prescelti saranno nominati « in esperimento » per la durata di un anno, pur con stipendio ed ogni altra competenza inerente alla effettività del posto e con affidamento di conseguire la nomina ad « effettivi » dopo l'esito del periodo di prova.

Roma, 1° aprile 1920.

*Il direttore dell'Ufficio di segreteria*: R. PERRINO.

### Errata-corrige.

Nel R. decreto 5 novembre 1911, n. 1512, che approva il regolamento per l'applicazione della legge 21 luglio 1911, n. 861, sulla istituzione dei corsi magistrali in sedi di ginnasi isolati, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 16 marzo 1912, n. 65, l'ultimo comma dell'art. 10 dice:

« La Commissione giudicatrice è nominata dal ministro ed è composta di due professori o liberi docenti di pedagogia e morale nelle RR. scuole normali, di un R. ispettore scolastico e di un direttore didattico », mentre avrebbe dovuto stamparsi:

« La Commissione giudicatrice è nominata dal ministro ed è composta di due professori o liberi docenti di pedagogia nelle RR. Università, di un insegnante ordinario di pedagogia e morale nelle RR. scuole normali, di un R. ispettore scolastico e di un direttore didattico », come è nel testo originale e qui si rettifica.

# LEGGI E DECRETI

*Il numero 398 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

**VITTORIO EMANUELE III**

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

**RE D'ITALIA**

Vista la legge 29 dicembre 1919, n. 2428;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo stanziamento del cap. n. 74 « Regia Università ed altri Istituti d'istruzione universitaria. Dotazioni per acquisto, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario in corso è aumentato della somma di lire novecentotrentamila (L. 930.000).

Art. 2.

Per provvedere alla spesa per i servizi termici delle cliniche universitarie di Roma, dal 1° aprile al 30 giugno 1919, è autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire centomila (L. 100.000) da inscriversi al capitolo di nuova istituzione n. 136-IX « Università di Roma - Spesa per i servizi termici delle cliniche universitarie al policlinico Umberto I, dal 1° aprile al 30 giugno 1919 » dello stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1919-920.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — SCHANZER — BACCELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

---

*Il numero 401 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

**VITTORIO EMANUELE III**

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

**RE D'ITALIA**

Su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto con i ministri dei lavori pubblici e dell'industria, il commercio e il lavoro;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La derivazione e utilizzazione di acqua pubblica, nel territorio della Venezia Giulia e della Venezia Tridentina, sarà concessa a norma della legislazione ivi vigente, previo parere del Consiglio superiore delle acque, istituito presso il Ministero dei lavori pubblici.

In caso di piccole derivazioni potrà omettersi la richiesta di tale parere, qualora sia ritenuto superfluo. Il parere del Consiglio superiore delle acque sarà però sempre richiesto quando le piccole derivazioni, di cui si domandi la concessione, siano incompatibili con grandi derivazioni chieste in concessione o quando risultino comunque incompatibili con derivazioni cadenti entro gli antichi confini del Regno.

Sono considerate piccole derivazioni quelle che non eccedono i seguenti limiti:

*a*) per forza motrice: cavalli dinamici nominali 300;

*b*) per acqua potabile: litri 100 a minuto secondo;

*c*) per irrigazione: litri 1000 a minuto secondo;

*d*) per bonificazione per colmata: litri 5000 a minuto secondo

Quando la derivazione sia d'uso promiscuo, si terrà per limite quello corrispondente allo scopo predominante.

Il Consiglio superiore delle acque dichiarerà se la derivazione a bocca libera, o per usi diversi da quelli sopra indicati, debba considerarsi grande o piccola derivazione.

Art. 2.

Per le grandi derivazioni è per le opere di raccolta e regolazione delle acque, il decreto di concessione avrà efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, per tutte le opere e gli impianti occorrenti così alla costruzione che all'esercizio, compresi i canali principali di irrigazione, di bonifica e di acqua potabile e le linee elettriche di trasmissione dell'energia prodotta.

Per tutto il resto si osserveranno le disposizioni vigenti nelle nuove Provincie in materia di espropriazioni.

Art. 3.

Le concessioni per le grandi derivazioni a scopo di forza motrice, per uso potabile, d'irrigazione o di bonifica, saranno accordate con le limitazioni e le clausole indicate negli articoli 22 e 23 del decreto Reale 9 ottobre 1919, n. 2161, per quanto concerne la scadenza e nei casi di decadenza o rinuncia.

Art. 4.

L'autorità politica avrà facoltà di dar corso all'istruttoria di domande tecnicamente incompatibili con altre precedentemente presentate, qualora a favore delle domande posteriori riconosca un prevalente motivo di pubblico interesse.

In base alle risultanze delle istruttorie esperite sulle diverse domande concorrenti, competerà la preferenza a quella impresa che sarà di maggiore importanza per l'economia pubblica.

Art. 5.

Le domande che all'entrata in vigore del presente decreto si trovino giacenti e per le quali non riesca agevole avere più notizia dei richiedenti o sia venuto meno lo scopo per cui furono avanzate o si abbia fondato motivo per ritenerle abbandonate o per ragioni di ordine pubblico non sia il caso di darvi ulteriore corso, potranno essere dall'autorità politica dichiarate decadute.

Art. 6.

Questo decreto andrà in vigore dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

**Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.**

Dato a Roma, addì 28 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — DE NAVA — FERRARIS.

**Visto,** *Il guardasigilli*: MORTARA.

*Il numero 402 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Visto l'art. 44 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. corpo del genio civile, approvato con R. decreto 3 settembre 1906, n. 522;

Visto l'art. 7 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693;

Ritenuta la necessità di meglio disciplinare le incompatibilità dei membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici, appartenenti all'Amministrazione dello Stato, non possono prendere alcuna ingerenza, neppure come consulenti, nello studio e nella compilazione dei progetti di opere pubbliche che debbono essere sottoposti al parere del Consiglio medesimo, nè possono avere comunque ingerenza in affari inerenti ad amministrazioni di Consorzi o di altri Enti che eseguono opere pubbliche concesse o sussidiate dallo Stato.

I membri suddetti possono però, per nomina Reale o Ministeriale, presiedere Consorzi o Enti contemplati nel comma precedente o far parte dei loro Consigli di amministrazione. In tali casi non possono partecipare alle discussioni e deliberazioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici che interessino il Consorzio o l'Ente al quale appartengono.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — PANTANO.

**Visto,** *Il guardasigilli*: MORTARA.

*Il numero 362 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 gennaio 1914, n. 451, che istituisce presso il Ministero delle colonie un Comitato superiore amministrativo;

Ritenuta l'opportunità di aumentare il numero dei componenti del predetto Comitato e di modificare, altresì, la composizione del Comitato amministrativo istituito presso i Governi della Tripolitania e della Cirenaica, in armonia alle disposizioni contenute nel R. decreto 17 maggio 1919, che provvede alla costituzione del Governo civile in Libia;

Udito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al Comitato superiore amministrativo presso il Ministero delle colonie, previsto dall'art. 1 del R. decreto 11 gennaio 1914, n. 151, sono aggiunti, come componenti, un consigliere di Stato ed un direttore generale del Ministero delle colonie.

Art. 2.

Agli articoli 4 e 5 del suddetto R. decreto 11 gennaio 1914, sono sostituiti i seguenti:

Art. 4. — È istituito, presso i due Governi della Tripolitania e della Cirenaica, un Comitato amministrativo della Colonia, composto del segretario generale, che lo presiede, del direttore degli affari civili e politici, del direttore degli affari economici, del magistrato più elevato in grado che rappresenta il pubblico ministero nella sede del Governo, di due funzionari scelti, al principio di ogni anno, con decreto del governatore, fra quelli preposti ai servizi della Colonia e che risiedono nel capoluogo del Governo.

Il segretario generale designa il funzionario incaricato di adempiere alle funzioni di segretario del Comitato, scegliendolo nel personale amministrativo dell'ufficio di Governo.

Art. 5. — I funzionari preposti ai servizi della Colonia che non facciano parte del Comitato amministrativo, possono, per disposizione del segretario generale, essere chiamati alle adunanze, con voto consultivo quando si discuta di materie attinenti alla loro competenza.

**Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.**

Dato a Roma, addì 29 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — ROSSI.

**Visto,** *Il guardasigilli*: MORTARA.

VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Visto l'art. 11 del R. decreto 21 marzo 1920, n. 304;

Sulla proposta del ministro dell'industria, commercio e lavoro e della marina mercantile, di concerto con quello dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Commissione incaricata di proporre i criteri e le norme per la sistemazione del personale del soppresso Ministero trasporti è così composta:

Barone gr. uff. avv. Domenico, consigliere di Stato, presidente;

Mazzoccolo gr. uff. avv. Enrico, consigliere della Corte de conti, membro;

**Brigante cav. uff. avv. Saverio, consigliere di Corte d'appello, membro;**

**Eserciterà le funzioni di segretario il cancelliere sig. cav. Remo Augusto Rocchetti.**

**Il ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.**

**Dato a Roma, addì 1° aprile 1920.**

VITTORIO EMANUELE

FERRARIS — DE NAVA.

---

VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

**Visto il decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, num. 1698;**

**Visto il Nostro decreto 27 novembre 1919, n. 2562;**

**Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la sistemazione delle industrie di guerra, presa nell'adunanza del 21 febbraio 1920;**

**Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro;**

**Abbiamo decretato e decretiamo:**

Articolo unico.

**È approvata e resa esecutiva l'unita Convenzione stipulata il 27 febbraio 1920 fra il ministro del tesoro e il Consorzio nazionale per la realizzazione, mediante vendita all'interno ed all'estero, del materiale sanitario residuato dalla guerra.**

**Il ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.**

**Dato a Roma, addì 4 marzo 1920.**

VITTORIO EMANUELE.

SCHANZER.

## CONVENZIONE
### per la realizzazione di materiali sanitari residuati dalla guerra.

Tra S. E. Schanzer Carlo, ministro segretario di Stato al tesoro per conto dell'Amministrazione dello Stato, delegato alla stipulazione del presente atto dal Comitato interministeriale per la sistemazione delle industrie di guerra nell'adunanza del 5 febbraio 1920, ed i signori comm. dott. Ruggero Ravasini per la Ditta Dott. R. Ravasini e C.ia, sig. Leone Albert, per la Società generale del commercio all'estero, sig. Gino Ghisio, per la Ditta Fabbrica nazionale di medicazione antisettica Hartmann di Dionigi Ghisio e figli, tutti autorizzati dai loro statuti a rappresentare gli Enti per ciascuno indicati, giusta regolari documenti che dovranno essere esibiti all'Amministrazione dello Stato entro dieci giorni dalla firma:

Si è convenuto e si conviene quanto segue:

Art. 1.

È istituito in Roma, a norma delle disposizioni che seguono, un Consorzio nazionale avente per scopo la realizzazione, mediante vendita all'interno ed all'estero, del materiale sanitario residuato dalla guerra (medicinali, oggetti di medicatura, sostanze accessorie, armamentario chirurgico ed altri, purchè non siano già di competenza esclusiva di altri Consorzi).

Nella vendita all'interno si dovranno escludere quelle alienazioni che abbiano carattere di accaparramento o di speculazione.

Art. 2.

Il Consorzio è costituito tra i seguenti Enti e Ditte rappresentate come sopra:

1. Ditta dott. Ravasini & Cia.
2. Società generale per il commercio estero.
3. Fabbrica nazionale di medicazione antisettica Hartmann di Dionigi Ghisio e figli.

Esso sarà riconosciuto con decreto Reale ed avrà la durata fino al 31 marzo 1922.

Per ciò che riguarda la tenuta dei libri, la compilazione del bilancio, la responsabilità degli amministratori e dei sindaci sono applicabili al Consorzio le disposizioni vigenti per le Società anonime in quanto non sia diversamente stabilito dallo statuto.

Art. 3.

Il capitale del Consorzio è stabilito nella somma di Lit. 5.000.000 (cinque milioni), ed è conferito in parti uguali fra i tre soci fondatori.

I sottoscritti soci fondatori si impegnano di cedere ad altri alle stesse condizioni, una partecipazione non eccedente complessivamente la metà dei cinque milioni del capitale sottoscritto, col consenso del Ministero del tesoro, al quale i nuovi soci dovranno farne richiesta entro due mesi dalla data della presente.

Dopo due mesi dalla data del presente atto, le cessioni delle quote non potranno avvenire senza previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione. Tali cessioni verranno operate senza pregiudizio dell'immediato funzionamento del Consorzio stesso.

Art. 4.

Entro dieci giorni dalla data della presente convenzione dovrà essere eseguito da parte dei consorziati il versamento dei 4|10 del capitale alla Banca d'Italia. Tre di tali 4|10 saranno versati in titoli del V Prestito nazionale per essere depositati a cura della stessa Banca presso la Cassa depositi e prestiti a titolo di cauzione, dopo che sarà emanato il decreto di cui all'articolo 2.

Gli altri decimi saranno versati a richiesta del Consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Il Consorzio è retto dallo statuto che si unisce a far parte integrante della presente.

Art. 6.

Ad amministratori sono nominati per parte dei consorziati i signori generale Enrico Merrone, comm. dott. Ruggero Ravasini, dott. Eugenio Casazza, signor Gino Ghisio, avv. cav. uff. Alfredo Foligno, cav. Leone Albert.

I consorziati si riservano il diritto d'indicare la persona del settimo amministratore entro due mesi dalla data della presente convenzione. A sindaci per parte dei consorziati vengono nominati i signori prof. rag. cav. Gino Mondolfo, avv. Cesare Pateras, signor cav. Pizzoli Ercole.

I membri di nomina governativa saranno nominati con decreto Reale promosso dal ministro del tesoro, di concerto col ministro dell'industria, commercio e lavoro.

I membri di nomina governativa avranno facoltà di sospendere la esecuzione di deliberazioni che ritengono contrarie alle disposizioni delle leggi, dello statuto sociale e della presente convenzione, o che siano lesive degli interessi dello Stato, riferendone al Ministero del tesoro, cui spetta di decidere entro 30 (trenta) giorni dalla data delle deliberazioni.

Il provvedimento ministeriale non è suscettibile di gravame.

Nessuna deliberazione del Consiglio di amministrazione sarà valida se non vi abbia partecipato uno dei rappresentanti dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 7.

Le nomine del presidente del Consiglio di amministrazione e dei due amministratori delegati dovranno essere ratificate dal ministro del tesoro, il quale avrà anche facoltà in qualunque momento di revocare tali nomine.

Art. 8.

Al Consorzio sarà affidata l'esclusività della vendita di tutto il materiale sanitario di cui all'art. 1 che si trova o che verrà a trovarsi a disposizione della Commissione superiore centrale per l'alienazione dei materiali residuati dalla guerra. L'Amministrazione si riserva la facoltà di prelevare da detto materiale disponibile i quantitativi

che potessero eventualmente occorrere alle Amministrazioni dello Stato ed agli altri Enti, per i quali il Comitato interministeriale ha già deliberato concessioni di favore di carattere continuativo. Nessuna provvigione spetta al Consorzio per i prelievi di materiali in favore delle Amministrazioni dello Stato, mentre per i prelievi agli altri Enti suddetti la provvigione è dovuta soltanto nella misura del 6 0[0 sul prezzo che sia effettivamente pagato.

Il Consorzio proseguirà l'opera della predetta Commissione superiore centrale, evadendo tutte le richieste pervenute alla stessa alla data della presente.

Le vendite all'estero sono sottoposte alle norme vigenti circa le esportazioni.

Art. 9.

La Commissione superiore centrale provvederà a che il materiale sanitario da vendere sia messo da coloro che lo hanno in consegna a disposizione del Consorzio e dei suoi incaricati quando ne facciano richiesta.

Frattanto la conservazione del detto materiale è a carico e sotto la responsabilità degli enti che lo hanno in consegna.

Trascorso sei mesi dalla data della presente convenzione, i canoni di affitto a chiunque corrisposti dall'Amministrazione militare per il magazzinaggio saranno a carico del Consorzio.

Art. 10.

La vendita nei limiti di prezzo che saranno dal Consorzio stabiliti potrà essere fatta nelle forme più opportune per il conseguimento dello scopo indicato nell'art. 1.

Il Consorzio potrà pattuire che il compratore prenda in consegna i materiali dove si trovano e provveda a trasportarli altrove, oppure quando occorra, avviare esso i materiali in vari punti e regioni d'Italia con la tariffa più favorevole, rimborsandosi delle spese sul ricavo della vendita.

Art. 11.

Nel procedere alle vendite all'interno il Consorzio dovrà dare a parità di condizioni la preferenza alle domande di acquisto che siano pervenute preventivamente da parte del Ministero per la rinascita delle terre liberate, da altre Amministrazioni dello Stato, dell'Opera nazionale dei combattenti, di Provincie e Comuni, Ospedali e Congregazioni di carità.

Dovrà inoltre curare che la distribuzione di questo materiale venga, ove sia possibile, equamente fatta fra tutte le regioni d'Italia.

Art. 12.

Il Consorzio darà mensilmente al Governo il conto delle vendite, versandone contemporaneamente l'importo alla tesoreria sotto deduzione di una commissione del 12 0[0 in proprio favore, dopo dedotte le altre spese e provvigioni, escluse le spese generali.

Il Consorzio starà del credere per l'importo delle merci vendute, e ciò senza aumento della provvigione di cui al presente articolo

Art. 13.

Sarà compilato il bilancio annualmente. Qualora l'utile di un esercizio corrispondente alla provvigione di cui all'art. 12 non permetta di pagare il 6 0[0 sul capitale sociale versato si farà luogo a compensi cogli utili dell'esercizio successivo.

Quando le risultanze siano tali per cui rimanga disponibile somma maggiore di quanto occorra per corrispondere il 6 0[0 sul capitale sociale versato, la eccedenza sarà accantonata fino alla chiusura delle operazioni del Consorzio e verrà in definitiva ripartita in ragione di 2[3 a favore dello Sto e 1[3 a favore della massa dei consorziati.

Art. 14.

Dopo il primo anno di esperimento la presente convenzione potrà essere rescissa in qualsiasi momento con decreto Reale provocato dal ministro del tesoro. Lo stesso decreto stabilirà i modi di liquidazione.

Art. 15.

Tutte le quistioni che potranno sorgere in dipendenza della presente convenzione saranno decise dal ministro del tesoro. Tale decisione non sarà soggetta a gravame.

Art. 16.

La presente convenzione è obbligatoria sin d'ora per il Consorzio e non lo sarà per lo Stato se non dopo che sia approvata col R. decreto di cui all'art. 2. Le tasse di registro e bollo e ogni altra inerente alla presente convenzione sono a carico del Consorzio.

Agli effetti della registrazione si dichiara che il valore approssimativo complessivo, salvo conguaglio finale, dei materiali che formano oggetto della presente convenzione è di L. 10.000.000 (dieci milioni di lire) e che l'importo approssimativo della provvigione pattuita è di L. 1.200.000 (un milione e duecentomila).

Roma, 27 febbraio 1920.

*Carlo Schanzer*, ministro del tesoro.
Dott. *Ruggero Ravasini*.
Società generale per il commercio estero, l'amministratore *Albert*.
Fabbrica nazionale di medicazione antisettica *Dionigi Ghisio e figli*, uno dei gerenti *Francesco Ghisio*.

## Consorzio nazionale per la realizzazione dei materiali sanitari residuati dalla guerra.

STATUTO.

È costituito fra industriali, commercianti ed Enti interessati un Consorzio che avrà personalità giuridica e sarà denominato « Consorzio nazionale per la realizzazione dei materiali sanitari residuati dalla guerra », col capitale di L. 5.000.000 (cinque milioni) ripartito in cinquemila quote nominative da L. 1000 cadauna.

Esso avrà la durata fino al 31 marzo 1922. Il Consorzio ha sede in Roma e può istituire sedi e rappresentanze in tutti i luoghi del Regno e Colonie ove se ne manifesti dal Consiglio d'amministrazione la necessità.

1. Il Consorzio ha per scopo la realizzazione dei materiali sanitari residuati dalla guerra.

2. Il Consorzio provvederà alla migliore realizzazione di questi materiali che si trovano sparsi nei vari centri d'Italia, che saranno messi a sua disposizione. Per conseguire lo scopo, il Consorzio ne tratterà la vendita e consegna nei luoghi che saranno stabiliti di accordo con i contraenti, addiverrà a convenzioni per riparazioni, ultimazioni e quant'altro possa essere opportuno per mettere in valore merci e materiali, in una parola a tutte le operazioni tendenti ad ottenere il più pronto ed insieme maggior ricavo, stabilirà i prezzi ed i modi di pagamento.

3. L'utile netto finale del Consorzio, giusta l'articolo 13 della convenzione, depurato delle spese tutte e da una somma rappresentante il 6 0[0 sul capitale sociale versato sarà devoluto per 2[3 allo Stato e per 1[3 ai consorziati.

### Organi del Consorzio.

4. Sono organi del Consorzio:

*a*) l'assemblea generale dei partecipanti;

*b*) il Consiglio di amministrazione;

*c*) il Comitato direttivo, qualora venga nominato.

### Assemblea generale dei partecipanti.

5. Le assemblee generali dei partecipanti sono ordinarie e straordinarie.

Le assemblee sono presiedute dal presidente del Consiglio di amministrazione.

6. L'assemblea generale ordinaria si riunisce una volta l'anno e non oltre il 30 giugno. Essa deve:

*a*) discutere ed approvare il bilancio consuntivo udita la relazione dei sindaci;

*b*) nominare i componenti del Consiglio di amministrazione ed i sindaci la cui nomina non è riservata al Governo;

*c*) deliberare su qualsiasi altro oggetto posto all'ordine del giorno.

7. Le assemblee straordinarie sono convocate ogni qualvolta il Consiglio di amministrazione lo creda necessario e ne sia fatta

domanda da tanti partecipanti che rappresentino almeno 1/4 del capitale sottoscritto, oppure lo richiegga il ministro del tesoro.

8. La convocazione delle assemblee straordinarie e ordinarie deve fissarsi mediante avviso da inserire non meno di quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

L'avviso deve contenere la indicazione dell'ordine del giorno.

9. Alla assemblea non possono intervenire che gli amministratori, i sindaci ed i soci, i quali ultimi dovranno far fede di tale loro qualità.

10. Per la validità delle assemblee sia ordinarie che straordinarie, si richiede in prima convocazione l'intervento di tanti soci, che in proprio o per delega rappresentino almeno la metà del capitale sottoscritto. In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti intervenuti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti e le nomine a schede segrete.

11. Ogni partecipante può farsi rappresentare all'assemblea da altro partecipante mediante delega.

Nessun partecipante può avere due rappresentanze. Gli amministratori non possono richiedere rappresentanze.

12. Ogni socio ha un voto per ogni cinquemila lire di capitale sottoscritto.

## Il Consiglio di amministrazione.

13. Il Consiglio di amministrazione è investito del più ampio mandato per l'amministrazione del Consorzio. Esso provvede a tutto ciò che non è riservato all'assemblea generale e determina i prezzi.

Il Consiglio nomina nel suo seno un presidente e due amministratori delegati, cui è devoluta la esecuzione dei deliberati del Consiglio. La nomina del presidente e dei due amministratori e dei tre sindaci deve essere ratificata con decreto del ministro del tesoro, il quale potrà anche revocarle in qualunque momento.

Il Consiglio di amministrazione nomina e revoca tutti gli impiegati dell'Istituto.

La scadenza è determinata dalla sorte per la prima rinnovazione, nelle successive dalla anzianità di nomina, ed in caso di vacanza si applica l'art. 125 del Codice civile.

14. Il Consiglio d'amministrazione si compone di nove membri di cui sette eletti dall'assemblea e gli altri due nominati con Regio decreto promosso dal ministro del tesoro.

15. Il Consiglio di amministrazione si aduna in Roma ordinariamente una volta al mese e straordinariamente ogni qualvolta il presidente lo creda necessario e lo richiedano almeno tre consiglieri oppure i membri di nomina governativa.

Per la validità delle adunanze occorre l'intervento della metà più uno dei componenti, purchè tra gli intervenuti ci sia almeno un consigliere di nomina governativa. Le deliberazioni devono ottenere la maggioranza dei voti dei consiglieri presenti. A parità di voti prevale il voto del presidente. Il Consiglio nominerà un segretario che potrà essere scelto fra persone estranee al Consiglio stesso.

16. Ai membri del Consiglio di amministrazione è corrisposta una indennità di presenza di L. 100 per ogni seduta. La indennità del presidente è di L. 200. Inoltre sono rimborsate le spese di viaggio e di soggiorno ai membri non residenti a Roma.

Ai componenti che siano funzionari dello Stato sono corrisposte, se presidente, una indennità giornaliera di lire venti, se membro, lire dieci.

Quale che sia il numero delle sedute non si possono corrispondere più di una indennità giornaliera.

17. Il Consiglio può delegare alcuni dei suoi poteri ad un Comitato direttivo scelto nel suo seno del quale dovrà far parte uno dei consiglieri di nomina governativa da designarsi dal ministro del tesoro.

Se il Comitato direttivo sarà composto di più di tre membri, i membri di nomina governativa saranno due. Le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione, sia del Comitato, non saranno valide se non vi abbia partecipato almeno uno dei membri di nomina ministeriale.

18. Spetta al Consiglio di amministrazione la nomina di tutti gli impiegati e la fissazione di tutti gli emolumenti. Questi emolumenti possono comprendere una quota fissa ed anche una quota di interessenza da commisurarsi sull'ammontare degli utili netti di cui all'art. 13 della convenzione. Spetterà al Consiglio stesso di stabilire all'atto della nomina le retribuzioni, in una od entrambe delle forme suaccennate, dei consiglieri delegati e di quei consiglieri cui fossero affidati incarichi speciali.

## Sindaci.

19. Per la sorveglianza delle operazioni del Consorzio e per la revisione del bilancio è costituito un Collegio di sindaci composto di cinque membri effettivi e due supplenti che avranno le attribuzioni indicate all'art. 184 del codice di commercio.

I sindaci effettivi sono nominati tre dai consorziati nella loro assemblea ordinaria e due dal ministro del tesoro.

Dei supplenti uno sarà nominato dalla assemblea e l'altro dal ministro suddetto.

La retribuzione dei sindaci è fissata annualmente dalla assemblea generale dei partecipanti.

## Bilancio ed utili.

20. Per ciò che riguarda la tenuta dei libri, la compilazione del bilancio, la responsabilità degli amministratori e dei sindaci, sono applicate al Consorzio le disposizioni vigenti per le società anonime in quanto non sia diversamente stabilito dal presente statuto.

21. L'esercizio si chiude il 30 marzo di ciascun anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio e non meno di un mese prima della convocazione dell'assemblea, il Consiglio d'amministrazione dovrà presentare ai sindaci per le opportune verifiche, il bilancio relativo che sarà redatto seguendo in tutto le buone norme di una prudente e ben organizzata amministrazione commerciale.

22. Nel caso che un esercizio si chiudesse in perdita, gli utili dell'esercizio successivo, prima di qualsiasi prelevamento, saranno destinati a reintegrare la perdita subita.

23. Gli utili del Consorzio depurati dalle perdite, spese e tasse, saranno distribuiti anno per anno ai soci nella misura limitata corrispondente al 6 0/0 netto sul capitale sociale versato.

Il rimanente utile sarà accantonato e non potrà essere distribuito che avvenuta la liquidazione del Consorzio. Alla chiusura dei conti di liquidazione 2/3, del residuo sarà pagato allo Stato, mentre 1/3 costituirà l'utile netto residuo della gestione del Consorzio e come tale verrà ripartito tra i partecipanti in proporzione del loro capitale.

## Vigilanza governativa.

24. Il Consorzio è soggetto alla vigilanza del ministro del tesoro. Esso dovrà comunicare al ministro predetto le deliberazioni dell'assemblea e quelle del Consiglio d'amministrazione nel termine di giorni otto.

25. Il Collegio dei sindaci deve denunziare al ministro del tesoro le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione e dell'assemblea che esso giudichi contrarie alle leggi ed allo statuto.

26. Il ministro del tesoro, anche indipendentemente da tale denuncia potrà decretare l'annullamento delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio d'amministrazione che giudichi contrarie alle leggi e al presente statuto ovvero lesivi dell'interesse nazionale, entro 10 giorni dall'avvenuta comunicazione.

27. I sindaci designati dal ministro del tesoro sono in facoltà di eseguire in rappresentanza dello Stato ispezioni periodiche e straordinarie.

Le ispezioni periodiche si praticano di regola una volta l'anno.

risultati delle ispezioni devono essere sempre comunicati al Consiglio d'amministrazione del Consorzio.

28. Quando nei rapporti dei sindaci ed altrimenti risultino disordini nella azienda del Consorzio e si riscontrino violazioni delle disposizioni statutarie ed altri fatti che rivelino gravi irregolarità nell'amministrazione, il ministro del tesoro ha facoltà di promuovere, mediante decreto Reale, lo scioglimento del Consiglio di amministrazione.

Nell'atto di scioglimento del Consiglio di amministrazione è nominato un commissario Regio, il quale promuove nel termine di tre mesi, prorogabili a sei mesi con decreto Reale, la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione secondo le norme stabilite nello statuto organico del Consorzio.

### Scioglimento e liquidazione.

29. Il Consorzio potrà sciogliersi anche prima del termine stabilito ove l'assemblea, previo il consenso del ministro del tesoro riconosca esaurito il fine sociale e l'impossibilità di raggiungerlo. L'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà il liquidatore o i liquidatori. Le deliberazioni delle assemblee di liquidazione saranno sottoposte alla approvazione del ministro del tesoro.

### Modificazioni allo statuto.

30. Le modificazioni al presente statuto dovranno essere deliberate dall'assemblea dei partecipanti ed approvate con decreto Reale promosso dal ministro del tesoro.

Le proposte di modificazione possono partire dal Consiglio di amministrazione o da tanti partecipanti che rappresentino almeno un quarto del capitale sociale, oppure dal ministro del tesoro.

31. Tanto le deliberazioni di scioglimento del Consorzio, quanto quelle di riforma dello statuto devono essere prese in assemblea straordinaria con l'intervento dei rappresentanti di non meno di 2[3 del capitale sottoscritto e con il voto favorevole di tanti partecipanti che rappresentino non meno di 3[5 del capitale medesimo.

### Regolamento interno.

32. Un regolamento da proporsi dal Consiglio di amministrazione e da approvarsi con decreto del ministro del tesoro disciplinerà tutto quanto si attiene all'ordinamento ed all'esercizio del Consorzio e alle attribuzioni e ai doveri degli impiegati.

Roma, 27 febbraio 1920.

*Carlo Schanzer*, ministro del tesoro.
Dott. *Ruggero Ravasini*, gerente della Società dott. *R. Ravasini e C.ia*
Società generale per il commercio estero, l'amministratore *Albert*.
Fabbrica nazionale di medicazione antisettica *Dionigi Ghisio e figli*, uno dei gerenti *Francesco Ghisio*.

---

***Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 18 gennaio 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Bronte (Catania).***

SIRE!

Una inchiesta sul funzionamento dell'Amministrazione comunale di Bronte ha accertato numerose irregolarità e lo stato di abbandono nel quale versano tutti i servizi; le finanze sono stremate e nessun provvedimento atto a migliorarle seppe adottare l'Amministrazione attuale, in carica dal 1914; i conti consuntivi, per la mancata applicazione delle tasse, si sono chiusi sempre con forti disavanzi; la gestione daziaria in economia ha aggravato nell'ultimo triennio, con una rilevante perdita, la situazione finanziaria, mentre sono stati accertati debiti per un cospicuo ammontare verso terzi e verso lo stesso tesoriere.

Alle famiglie dei militari bisognosi fu durante la guerra data una assai scarsa assistenza civile, ed in occasione dell'epidemia influenzale l'Amministrazione non si dimostrò all'altezza del suo cómpito.

Tutti i servizi pubblici del resto si trovano nel maggiore abbandono; è trascurata è la nettezza pubblica, trascurata, anzi quasi soppressa, la pubblica illuminazione. Irregolarmente ha proceduto i servizio annonario affidato, senza alcuna deliberazione, a persona che ha percepito tutti gli utili della gestione senza darne conto: l'ufficio comunale e l'archivio sono in disordine; vitali interessi, come le condutture per l'acqua potabile, attendono invano la loro soluzione.

Contestati gli addebiti all'Amministrazione, non fu possibile ottenere la convocazione del Consiglio, giacchè il sindaco preferì riunire la Giunta, sottoponendo ad essa, in via di urgenza, le risultanze dell'inchiesta, e non escluse il pericolo che da una pubblica discussione sarebbe derivato alla stessa tranquillità della cittadinanza.

Le deduzioni del resto non hanno potuto escludere nè oppugnare efficacemente gli addebiti.

In tale situazione di cose, inasprita dal malcontento che l'incuria degli amministratori ha prodotto sulla popolazione, è necessario come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato nell'adunanza del 3 ottobre, lo scioglimento del Consiglio comunale, anche per motivi di ordine pubblico.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Bronte, in provincia di Catania, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. dott. Concetto Verdirame è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, a termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA.

---

***Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 22 gennaio 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Jatrinoli (Reggio Calabria).***

SIRE,

Il sindaco, la Giunta e tutti i consiglieri comunali di Jatrinoli per divergenze sorte tra di loro presentarono nel settembre scorso irrevocabilmente le proprie dimissioni.

Il prefetto dovette affidare la provvisoria gestione dell'ente ad

un commissario, ed occorrendo ora dare allo straordinario amministratore più ampi poteri che lo mettano in grado di provvedere adeguatamente sulle questioni che interessano il Comune, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente nomina di un R. commissario.

Al che, su conforme parere espresso Consiglio di Stato in adunanza del 12 gennaio 1920, n. 39, provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio** e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n 1959, ed il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Jatrinoli, in provincia di Reggio Calabria, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. dott. Giuseppe Di Donato è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, sino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Art. 3.

Al commissario predetto sono conferiti i poteri del Consiglio comunale ai sensi dell'art 1, n. 9, delle disposizioni preliminari del citato testo unico 19 agosto 1917, n. 1399.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA.

---

*Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 22 gennaio 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Rombiolo (Catanzaro).*

SIRE!

A causa del malcontento sorto nella popolazione di Rombiolo contro l'Amministrazione comunale, ritenuta responsabile del completo abbandono in cui versano i pubblici servizi, dodici dei venti consiglieri assegnati al Comune rassegnarono nel maggio u. s. le dimissioni.

Essendo un altro consigliere morto ed uno dichiarato decaduto, la rappresentanza municipale venne così ad essere ridotta a sei membri soltanto, insufficiente, a termini del decreto Luogotenenziale 4 gennaio 1917, n. 89, per potere legalmente funzionare.

Riusciti infruttuosi i tentativi fatti per comporre la crisi, occorrendo conferire al commissario prefettizio che attualmente regge l'Amministrazione più ampi poteri nell'interesse del Comune, si rende indispensabile procedere allo scioglimento del Consiglio comunale.

Al che, su conforme parere del Consiglio di Stato espresso in adunanza del 12 gennaio 1920, n. 35, provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio** e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959, ed il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Rombiolo, in provincia di Catanzaro, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Giuseppe Scrivo è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al commissario predetto sono conferiti i poteri del Consiglio comunale a' sensi dell'art. 1, n. 9, delle disposizioni preliminari del citato testo unico 19 agosto 1917, n. 1399.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA.

---

*Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 29 gennaio 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Montemesola (Lecce).*

SIRE!

Il Consiglio comunale di Montemesola non è più in grado di funzionare, essendosi dimessi tredici membri sui quindici assegnati per legge, mentre un altro consigliere è morto.

Non potendosi addivenire a breve scadenza alla ricostituzione della normale Amministrazione, è necessario, come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato nell'adunanza del 19 gennaio, lo scioglimento del Consiglio comunale e la conversione in Regio del commissario prefettizio che attende alla provvisoria gestione della civica azienda.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio** e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

**Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;**

**Abbiamo decretato e decretiamo:**

**Art. 1.**

Il Consiglio comunale di Montemesola, in provincia di Lecce, è sciolto.

**Art. 2.**

Il signor Francesco Origlioni è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

---

***Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 5 febbraio 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Schio (Vicenza).***

SIRE!

In seguito ai risultati delle elezioni politiche, diciannove consiglieri del comune di Schio hanno rassegnato le dimissioni, e, poichè in precedenza tre erano morti ed un altro dimissionario, il Consiglio, ridotto a sette membri ai trenta assegnati per legge e quindi a meno di un terzo, non è più in grado di funzionare.

Non essendo possibile a breve scadenza la ricostituzione della normale rappresentanza e dovendosi d'altra parte assicurare il regolare funzionamento dei pubblici servizi, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale e la conversione in Regio del commissario prefettizio che attende alla provvisoria gestione della civica azienda.

Al che, su conforme parere del Consiglio di Stato espresso in adunanza del 26 gennaio 1920, n. 108, provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

**Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;**

**Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;**

**Abbiamo decretato e decretiamo:**

**Art. 1.**

Il Consiglio comunale di Schio, in provincia di Vicenza, è sciolto.

**Art. 2.**

Il signor cav. Giulio Pucci è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

---

## IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

**per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari**

Visti i decreti Luogotenenziali 30 gennaio 1918, n. 49 e 22 gennaio 1918, n. 700, e i Regi decreti 23 giugno 1919, n. 1062; 14 luglio 1919, n. 1212 e 15 agosto 1919, n. 1448;

**Decreta:**

**Art. 1.**

È abrogato il decreto 13 marzo 1920 di questo Sottosegretariato che costituiva un Ufficio speciale per la disciplina del commercio del formaggio prodotto in provincia di Foggia.

**Art. 2.**

Alla provincia di Foggia si applicano le disposizioni del decreto 20 gennaio 1920, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 21 gennaio, n. 16.

**Art. 3.**

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 11 aprile 1920.

*Il sottosegretario di Stato*: SOLERI.

---

## IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

**per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari**

Visti i RR. decreti 23 giugno 1919, n. 1063, e 14 luglio 1919, n. 1212;

DECRETA:

Art. 1.

Il decreto Ministeriale 9 ottobre 1918, n. 239, che stabilisce il prezzo massimo di vendita all'ingrosso ed al minuto degli ovini e caprini sul mercato di consumo è abrogato.

Art. 2.

Resta in facoltà delle autorità comunali di determinare i prezzi di vendita al minuto delle carni ovine e caprine.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 11 aprile 1920.

*Il sottosegretario di Stato per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari*: SOLERI.

---

## IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

PER GLI APPROVVIGIONAMENTI E I CONSUMI ALIMENTARI

Veduti i decreti Reali 23 giugno 1919, n. 1063, e 14 luglio 1919, n. 1212;

Veduti i decreti Luogotenenziali 22 maggio 1918, n. 700, e 3 gennaio 1918, n. 48;

Veduti i propri decreti 15 ottobre 1919 e 18 gennaio 1920;

**Decreta:**

Art. 1.

Dalla data del presente decreto il prezzo di vendita dello zucchero cristallino da parte dei depositi provinciali di distribuzione è portato a L. 550 per quintale, ferme restando le condizioni di vendita stabilite dall'art. 2 del decreto 15 ottobre 1919.

Il prezzo di vendita dello zucchero destinato alla fabbricazione di prodotti zuccherati è portato, a cominciare dalle assegnazioni pel mese di maggio 1920, a L. 875 per quintale, ferme restando le condizioni di vendita stabilite all'art. 1 del decreto 18 gennaio 1920.

Art. 2.

Nei prezzi suindicati è compreso il compenso per quintale ai depositi di distribuzione in ragione di L. 7,50 per lo zucchero destinato al consumo della popolazione di cui al 1° comma dell'articolo precedente, e di L. 9 per lo zucchero destinato alla fabbricazione di prodotti zuccherati qualora la consegna sia fatta da un deposito di distribuzione.

Tali compensi sono ridotti alla metà per le quantità eccedenti i quintali 300 di zucchero mensilmente distribuito e per quelle il cui

prelevamento avvenga presso zuccherifici o magazzini statali posti a distanza minore di 15 km. di strada ferrata ed ordinaria dalla sede del deposito.

Art. 3.

Entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente decreto, tutti i Comuni del Regno dovranno modificare il prezzo massimo stabilito per la vendita al dettaglio dello zucchero cristallino.

Il prezzo massimo al dettaglio sarà formato aggiungendo al prezzo di vendita da parte dei depositi, stabilito al 1° comma dell'art. 1, l'ammontare del dazio consumo locale, il costo del trasporto dello zucchero dal luogo ove trovasi il deposito e un soprapprezzo massimo di L. 10 per quintale.

Art. 4.

Lo zucchero esistente presso gli zuccherifici alla data del presente decreto sarà venduto da questi per conto del Sottosegretariato approvvigionamenti e consumi alimentari, al quale dovrà versarsi mensilmente l'ammontare delle somme riscosse, detratto il prezzo di base stabilito all'art. 1 del decreto 15 ottobre 1919, l'importo della tassa e soprattassa di fabbricazione e le spese di trasporto ai depositi provinciali di distribuzione.

Questa disposizione si applica tanto allo zucchero destinato al consumo della popolazione, quanto a quello destinato agli usi industriali.

Art. 5.

Rimangono in vigore tutte le altre disposizioni contenute nei decreti 15 ottobre 1919 e 18 gennaio 1920, in quanto non siano modificate dagli articoli precedenti, ad eccezione dell'art. 2 del decreto 18 gennaio 1920, che rimane soppresso anche per la parte riguardante lo zucchero destinato alla fabbricazione delle marmellate.

Art. 6.

Le infrazioni alle disposizioni del presente decreto sono punite a norma dei decreti Luogotenenziali 1° maggio 1917, n. 740, e 18 aprile 1918, n. 497.

Art. 7.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 13 aprile 1920.

*Il sottosegretario di Stato:* SOLERI.

# DISPOSIZIONI DIVERSE

## MINISTERO DEL TESORO

***Smarrimenti di ricevute* (1ª pubblicazione). (El. n. 36).**

**Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:**

**Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1406 — Data della ricevuta: 14 aprile 1917 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Banca di Italia filiale di Porto Maurizio — Intestazione della ricevuta: Aprosio Rodolfo fu Secondo (pos. nn. 613560, stralcio 2° e 613560) — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 1 — Ammontare della rendita L. 35 — Consolidato 3,50 0[0 — Decorrenza cambio decennale.**

**Numero ordinale portato dalla ricevuta: 89 — Data della ricevuta: 16 settembre 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Lucca — Intestazione della ricevuta: Giusti Bruno di Salvatore (pos. n. 684452) — Titoli del debito pubblico: cartelle nominative — Ammontare della rendita L. 45 — Consolidato 3 0[0 — Decorrenza 1° aprile 1919.**

**Numero ordinale portato dalla ricevuta: 104 — Data della ricevuta: 16 settembre 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Lucca — Intestazione della ricevuta: Giusti Bruno di Salvatore (pos. n. 684847) — Titoli del debito pubblico: cartelle nominative — Ammontare della rendita: L. 249 — Consolidato 3 0[0 — Decorrenza 1° ottobre 1919.**

**Numero ordinale portato dalla ricevuta: 217 — Data della ricevuta: 11 dicembre 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Lucca — Intestazione della ricevuta:** Giusti Bruno di Salvatore (pos. n. 694319) — **Titoli del debito pubblico:** al portatore 2 — Ammontare della rendita L. 33 — **Consolidato** 3 0[0 — Decorrenza 1° ottobre 1919.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 238 — **Data della ricevuta:** 24 dicembre 1919 — Ufficio che rilasciò la **ricevuta:** Intendenza di finanza di Lucca — Intestazione della **ricevuta:** Giusti Bruno di Salvatore (pos. n. 695646) — Titoli del debito pubblico: cartelle nominative — Ammontare della rendita L. 127 — Consolidato 3 0[0 — Decorrenza 1° ottobre 1919.

Numero ordinale portato dalla ricevuta n. 244 — Data della ricevuta: 29 dicembre 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Lucca — Intestazione della ricevuta: Giusti Bruno di Salvatore (pos. n. 695652) — Titoli del debito pubblico: cartelle nominative — Ammontare della rendita L. 33 — Consolidato 3 0[0 — Decorrenza 1° aprile 1920.

Numero ordinale portato dallo rivuta: 245 — Data della ricevuta: 29 dicembre 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Lucca — Intestazione della ricevuta: Giusti Bruno di Salvatore (pos. n. 695653) — Titoli del debito pubblico: cartelle nominative — Ammontare della rendite L. 30 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° luglio 1920.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 255 — Data della ricevuta: 3 gennaio 1920 — Ufficio che rilasciò la rivuta: Intendenza di finanza di Lucca — Intestazione della ricevnta: Giusti Bruno di Salvatore (pos. n. 696798) — Titoli del debito pubblico: cartelle nominative — Ammontare della rendita L. 384 — Consolidato 3 0[0 — Decorrenza 1° aprile 1920.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 275 — Data della ricevuta: 15 gennaio 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Lucca — Intestazione della ricevuta: Giusti Bruno di Salvatore (pos. n. 698934) — Titoli del debito pubblico: cartelle nominative — Ammontare della rendita L. 135 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° luglio 1920.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 279 — Data della ricevuta: 20 gennaio 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Lucca — Intestazione della ricevuta: Giusti Bruno di Salvatore (pos. n. 698940) — Titoli del debito pubblico: cartelle nominative — Ammontare della rendita L. 210 — Consolidato 3 0[0 — Decorrenza 1° aprile 1920.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 300 — Data della ricevuta: 30 gennaio 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Lucca — Intestazione della ricevuta: Giusti Bruno di Salvatore (pos. n. 699863) — Titoli del debito pubblico: cartelle nominative — Ammontare della rendita L. 171 — Consolidato 3 0[0 — Decorrenza 1° aprile 1920.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 301 — Data della ricevuta: 3 gennaio 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Lucca — Intestazione della ricevuta: Giusti Bruno di Salvatore (pos. n. 699864) — Titoli del debito pubblico: cartelle nominative — Ammontare della rendita L. 35 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° luglio 1920.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 306 — Data della ricevuta: 31 gennaio 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Lucca — Intestazione della ricevuta: Giusti Bruno di Salvatore (pos. n. 699867) — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 1 — Ammontare della rendita L. 50 — Una obbligazione del prestito nazionale 5 0[0 — Decorrenza 1° luglio 1920.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 3 aprile 1920.

*Il direttore generale:* GARBAZZI.

# MINISTERO DEL TESORO

**Direzione generale del Debito pubblico**

Elenco n. 39). **2ª Pubblicazione**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

| Debito<br>1 | Numero d'iscrizione<br>2 | Ammontare della rendita annua<br>3 | Intestazione da rettificare<br>4 | Tenore della rettifica<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| 3,50 0/0 | 619629 | 133 — | Picono *Vaccaro Gaspare* fu Paolo, dom. in Bivona (Girgenti) | Picone *Giuseppe Gaspare* fu Paolo, dom. come contro |
| 3,50 0/0 Cat. *A* | 4045 | 133 — | Canessa Giuseppe, Vittorio, *Paolo*, Maria ed Elisa fu Nicolò, minori, sotto la patria potestà della madre Cuneo Angela Rosa fu Giuseppe, ved. di Canessa Nicolò, dom. a Rapallo. Vincolata | Canessa Giuseppe Vittorio, Luigi, *Paola*, ecc., come contro |
| 3,50 0/0 | 339750 | 10 50 | Avvignano Angelo fu Camillo, dom. a Galliate (Novara) | Avvignano Angelo fu Camillo, *minore sotto la patria potestà della madre Vignaroli Aurelia fu Giovanni Maria ved. Avvignano*, dom. a Galliate (Novara) |
| » | 441672 | 350 — | Bontà *Gina* di Giuseppe, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Rapallo (Genova) | Bontà *Luigia* di Giuseppe, minore, ecc., come contro |
| Consolidato 5 0/0 | 006903 | 20 — | *Palmieri* Michele di Giuseppe, dom. a Bologna | *Palmeri* Michele, ecc., come contro |
| » | 51832 | 575 — | La Rosa Leopoldo, *Maria*, *Concetta*, *Caterina* e Pietro fu Francesco, minori, sotto la patria potestà della madre Pieri Emanuela Concetta ved. La Rosa, dom. in Palermo | La Rosa Leopoldo, *Maria-Caterina* e Pietro fu Francesco, minori, ecc., come contro |
| 3,50 0/0<br>»<br>» | 712323<br>683089<br>673968 | 70 —<br>143 50<br>70 — | Piperno Alberto fu *Giacomo*, minore, sotto la patria potestà della madre Anticoli Costanza fu Graziano, ved. Piperno, dom. a Roma | Piperno Alberto fu *Giacobbe*, minore, ecc., come contro. |

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 27 marzo 1920.

*Il direttore generale*: GARBAZZI.

# MINISTERO DEL TESORO

**Direzione generale del debito pubblico**

(Elenco n. 37). **3ª Pubblicazione.**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

| Debito<br>1 | Numero d'iscrizione<br>2 | Ammontare della rendita annua<br>3 | Intestazione da rettificare<br>4 | Tenore della rettifica<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| P. N. 5 0/0 | 26003 | 50 — | Bertolini *Teresa* fu Gaetano, moglie di Tenti Giovanni, domic. a Tripoli | Bertolini *Maria-Teresa*, ecc., come contro |
| » | 29164 | 50 — | Bertolini *Teresa* fu *Girolamo*, moglie di Tenti Giovanni, domic. a Bengasi (Cirenaica) | Bertolini *Maria-Teresa* fu *Gaetano*, ecc., come contro |

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 13 marzo 1920.

*Il direttore generale*: GARBAZZI.

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Disposizioni nel personale dipendente:**

*Direzione generale delle imposte dirette.*

Con R. decreto del 5 febbraio 1920:

**Sonnino Pace Alfredo**, agente superiore nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, è stato collocato in aspettativa per infermità dal 6 gennaio 1920 e per la durata di mesi 2.

## MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

**Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 12 aprile 1920.**

| CONSOLIDATI | Con godimento in corso | *Note* |
|---|---|---|
| 3.50 °/₀ netto (1906) . . | 77.95 | — |
| 3.50 °/₀ netto (1902) . . | — | — |
| 3°/₀ lordo . . . . . . . . | — | — |
| 5 °/₀ netto . . . . . . . | 85.00 | — |

**Corso medio dei cambi**

del giorno 12 aprile 1920 (art. 39 Codice di commercio).

**Parigi** 158,87 — **Londra** 102,51 — **Svizzera** 470,18 — **Spagna**. . . . — **New York** 25,62 — Oro 406,435.

## MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO ED IL LAVORO

**Comunicato.**

Con decreto prefettizio del 20 marzo 1920, il Consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Venezia è stato incaricato delle funzioni del Comitato provinciale per le case popolari di Venezia.

# PARTE NON UFFICIALE

## CRONACA ITALIANA

**La partenza del cancelliere Renner.** — Iersera, alle 22,30, in treno speciale, ha lasciato Roma, per la via di Firenze, il cancelliere della Repubblica d'Austria, sig. Renner, col suo seguito.

A salutarlo alla stazione si sono recati il presidente del Consiglio, on. Nitti, il presidente del Senato, on. Tittoni, il ministro dell'industria, on. Dante Ferraris, il sottosegretario agli esteri, conte Sforza, l'inviato speciale a Vienna, marchese Della Torretta, e parecchi altri alti funzionari dei Ministeri degli esteri, degli interni e dei trasporti.

Per circa mezz'ora, prima che il treno partisse, il sig. Renner si è intrattenuto in cordiale colloquio con l'on. Nitti e con gli altri personaggi ai quali tutti ha espresso la sua più viva soddisfazione per le accoglienze cortesi ricevute, e per i risultati del suo viaggio, dichiarando che tutto ciò, quando sarà appreso in Austria, servirà a rendere più intimi i rapporti tra i due paesi e più sentita la riconoscenza del popolo austriaco per il contegno dell'Italia.

Sentimenti identici di profonda simpatia e gratitudine per l'Italia il cancelliere Renner aveva manifestato ai giornalisti romani ed ai rappresentanti dei maggiori giornali d'Italia, che egli aveva ricevuti all'albergo.

**Il presidente del Consiglio on. Nitti** ed il cancelliere della Repubblica d'Austria nei loro colloqui, esaminando la situazione politica, hanno constatato la creatasi concordanza di interessi fra l'Italia e il nuovo Stato austriaco.

Il Governo italiano desidera di contribuire, con i mezzi di cui dispone, al lavoro di ricostruzione della vicina Repubblica e di riattivare al più presto i rapporti economici.

A questo scopo una serie di conferenze ha avuto luogo tra i ministri dei lavori pubblici e del commercio e gli esperti tecnici dei due paesi e si è potuto giungere ad accordi su i punti più importanti.

Il Governo italiano attribuisce alla visita un alto significato morale, costituendo essa l'inizio di una nuova fase di rapporti d'amicizia e di buon vicinato con il popolo austriaco.

**In memoria.** — Ieri, al cimitero del Verano, venne inaugurata una lapide in memoria dell'illustre scienziato e filantropo prof. Roberto Campana, il quale morendo, lasciava tutto il suo patrimonio a beneficio dei poveri, istituendo a Roma un piccolo spedale per i tubercolosi.

Vi assistevano le rappresentanze delle autorità civili, dell'Ordine dei medici di Roma, dell'Università, della città di Teramo, dove nacque il Campana, ecc. Vennero pronunziati discorsi, esaltando le virtù dell'estinto, e apposte corone sulla lapide.

## TELEGRAMMI "STEFANI,,

BRUXELLES, 11. — Un battaglione belga con musica e bandiera partirà da Halen oggi per Magonza, ove sarà ricevuto ufficialmente dalle truppe francesi, e si dirigerà poi a Francoforte.

LONDRA, 12. — È giunto il Re di Svezia.

PARIGI, 12. — *Camera dei deputati.* — Il ministro delle finanze dichiara che il prestito nazionale ha dato 15 miliardi e 730 milioni di capitale effettivo, dei quali 6 miliardi e 300 milioni in danaro liquido.

PARIGI, 12. — L'*Agenzia Havas* ha da Magonza, 11: In seguito alle aggressioni di cui ciclisti francesi sono stati vittime a Francoforte, il generale De Metz ha imposto alla città la consegna di un certo numero di rivoltelle, di munizioni e di biciclette nuove. In seguito a conversazioni avute col primo borgomastro il generale De Metz ha rinunziato ad imporre inoltre alla città un contributo in denaro.

PARIGI, 12. — L'*Agenzia Havas* dice: Dopo aver consegnato stamane a Millerand la risposta del suo Governo, Lord Derby ha chiesto al presidente del Consiglio alcuni chiarimenti sulle intenzioni del Governo francese. Queste spiegazioni furono così facili a fornire che Millerand ha potuto darle subito. Lord Derby le trasmetterà telegraficamente al suo Governo.

VIENNA, 12. — Si ha da Budapest: L'ingegnere Mautuer e tre suoi complici, accusati di complotto contro la vita del governatore dello Stato Horthy, sono stati condannati a morte mediante impiccagione.

L'ammiraglio Horthy ha però commutato tale pena nei lavori forzati a vita.

BERLINO, 12. — Il Governo tedesco avendo messo in guardia il Governo francese contro la possibilità di uno scontro fra le truppe francesi e quelle tedesche in caso di occupazione di Schaffenbourg, il Governo francese ha fatto conoscere che esso non pensa affatto ad occupare questa città.

*Direttore:* DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*